Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Sabato, 10 aprile 1926** | **Numero 84**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di diploma di benemerenza.

Con provvedimento del 22 marzo 1926, S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, ha conferito il diploma di benemerenza per l'assistenza militare, istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, alla memoria della defunta signorina Rossi Luisa da Maggianico (Como) per l'opera altamente umanitaria e patriottica da lei svolta durante il periodo bellico a favore dei combattenti e loro congiunti.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 840.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 544.

Rettifica del confine fra i comuni di Roma e Lanuvio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il ricorso prodotto dal sindaco di Lanuvio in esecuzione della deliberazione 17 luglio 1911 del Consiglio comunale, in cui si chiede la rettifica del confine fra i comuni di Lanuvio e Roma rivendicando come parte del territorio del primo la tenuta « Casale della Mandria » in contestazione con il secondo;

Veduti le memorie ed i documenti prodotti dai comuni di Lanuvio e di Roma;

Veduta la deliberazione 31 luglio 1924 con cui la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma ha espresso parere favorevole in ordine al ricorso suddetto;

Veduti i pareri emessi dal Consiglio di Stato (Sezione Prima) nelle adunanze 18 febbraio 1925 e 27 gennaio 1926, le considerazioni del quale ultimo parere si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il territorio costituito dalla tenuta « Casale della Mandria », quale risulta descritto nei catasti comunali di Civitalavinia degli anni 1666 e 1706 nonchè nel catasto Piano dell'anno 1778, fa parte della circoscrizione comunale di Lanuvio.

Saranno eseguite nel catasto le conseguenti rettifiche della delimitazione dei comuni di Lanuvio e di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 40. — COOP

Numero di pubblicazione 841.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 541.

Aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Dazio di entrata	Quantitativo massimo annuale da ammettere al trattamento di favore
84-*a* n. 1	Uva fresca da tavola	Esente dal 1° gennaio al 31 luglio	Quintali 1000
79-*a*	Pomodori freschi	Esenti dal 1° ottobre al 30 aprile	Id. 5000
93-8-*b*	Budella salate	Esenti	Id. 400
ex 36	Uova di tonno preparate per uso alimentare	Lire 30	Id. 80

Art. 2.

Per l'anno 1926 i quantitativi delle merci di cui all'art. 1 da ammettere con trattamento di favore, saranno quelli stessi fissati nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 37. — COOP

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 543.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani e alle frazioni Bagni di San Filippo e Vivo del comune di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, e alla frazione Bagnolo del comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, danneggiati dai terremoti dell'8 e 18 gennaio 1926, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1, lett. *c*), 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, agli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e agli articoli 1, 2° comma, e 3 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384.

Art. 2.

Ai proprietari, i quali abbiano curato direttamente la esecuzione dei restauri e che non siano riconosciuti di condizione povera, ma abbiano un reddito complessivo non superiore alle L. 15,000 potrà essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un sussidio nella spesa sostenuta per la riparazione delle loro case, pari al 50 per cento della spesa stessa, purchè essi ne abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1926. In ogni caso il sussidio non potrà superare l'importo di L. 5000 per ciascuna casa.

Alla concessione e al pagamento del sussidio si provvederà a lavori ultimati, in base a certificato dell'ingegnere capo del Genio civile, attestante la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti, esclusa ogni opera di ampliamento, di ornamentazione o di abbellimento e semprechè le riparazioni risultino compiute in modo organico entro il 30 giugno 1927.

Nel caso che l'esecuzione del restauro sia stata eseguita di ufficio, a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1916, n. 1056, i proprietari con reddito superiore alle L. 15,000 sono tenuti all'integrale rimborso allo Stato della somma spesa; mentre i proprietari abbienti con un reddito non superiore alle L. 15,000, potranno essere esonerati dal rimborsare una quota pari al 50 per cento della spesa. L'esonero non potrà essere concesso per somma superiore a a L. 5000 per ciascun fabbricato riparato.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere e la concessione dei sussidi di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 1,800,000 da iscriversi al cap. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente e da prelevarsi dal fondo di riserva di cui all'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 1922.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 39. — COOP

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 545.

Aggregazione al circondario di Volterra dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima e Santa Luce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Riparbella, Castellina Marittima e Santa Luce sono staccati dal primo circondario della provincia di Pisa ed aggregati a quello di Volterra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 41. — COOP.

Numero di pubblicazione 844.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 547.

Revisione generale dei valori bollati in uso dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, n. 3, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Vista la legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279;

Visto l'art. 24 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 3 della legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278;

Ritenuta la necessità di sanzionare la revisione generale delle serie e dei tagli dei valori bollati conseguente ai provvedimenti legislativi adottati dall'armistizio in poi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Provvedimenti per le marche a tassa fissa.

(Serie II).

Sono istituite le seguenti marche da bollo per tassa fissa e per tassa in ragione della dimensione della carta:

da L. 0.50
da L. 1 —
da L. 2 —
da L. 3 —
da L. 4 —
da L. 5 —
da L. 10 —
da L. 30 —
da L. 60 —

Le dette marche sono rettangolari a sezione unica, di due formati:

1° formato francobollo, aventi la vignetta con dimensione di mm. 18 di larghezza e mm. 22 di altezza per le marche da bollo da centesimi 50, L. 1 e 2;

2° formato un francobollo e mezzo, aventi la vignetta con dimensioni di mm. 22 di larghezza e mm. 28 di altezza per le marche da bollo da L. 3, 4, 5, 10, 30 e 60.

Le marche da bollo di cui al n. 1 sono di un solo colore, che varia a seconda del valore e precisamente:

violetta magenta rosso per le marche da centesimi 50;
bruno rosso per le marche da L. 1;
bruno cupo per le marche da L. 2.

Le marche da bollo di cui al n. 2 sono di uno o di due colori, a seconda del valore, e precisamente:

tinta bigia per le marche da L. 3;
verde oliva per le marche da L. 4;
lacca granata per le marche da L. 5;
con l'effigie in lacca viola garanza e la leggenda in turchino per le marche da L. 10;
con l'effigie in lacca viola garanza e la leggenda in verde cupo per le marche da L. 30;
con l'effigie in turchino e la leggenda in lacca viola garanza per le marche da L. 60.

La vignetta delle dette marche da bollo a tassa fissa racchiusa in semplice cornice, comprende:

1° nella parte superiore un rettangolo con la leggenda « Marca da bollo »;

2° nel settore centrale un dischetto sul cui fondo, a fino tratteggio orizzontale, campeggia l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, visto di profilo, in bassa tenuta da generale, a capo scoperto rivolto verso destra. Questa vignetta circolare è racchiusa in una corona a serto pure circolare ornato di ramoscelli a fogliame e bacche di alloro a sinistra e di quercia a destra;

3° nella parte inferiore un rettangolo contenente l'indicazione del valore in lettere per le marche da centesimi 50, da L. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 30 ed in cifre arabiche per le marche da L. 60. Le marche da bollo sono stampate su carta filigranata portante in trasparenza coroncine Reali.

Art. 2.

Provvedimenti per le marche per cambiali.

(Serie IV).

Sono istituite nuove marche per cambiali:

da L. 0.30
da L. 0.50
da L. 100.

Le dette marche sono di formato rettangolare a sezione unica, formato francobollo.

La vignetta di ciascuna marca misura mm. 18 in larghezza e mm. 22 in altezza; è racchiusa in semplice cornicetta e comprende:

a) nella parte superiore, in carattere stampatello, la leggenda « tassa di bollo » incorniciata in un rettangolo;

b) nel settore centrale comprende un medaglione circolare, contornato da fregi. Nell'interno del medaglione un dischetto con l'indicazione, in numeri, del prezzo: attorno al dischetto la leggenda: « Regno d'Italia » e l'indicazione del valore in lettere ed in carattere stampatello;

c) nella parte inferiore, in carattere pure stampatello, la leggenda « per cambiali » incorniciata in un rettangolo.

I colori ed i valori delle marche sono:

da L. 0.30, colore turchino, ad un solo colore;
da L. 0.50, colore verde, ad un solo colore;
da L. 100, colore rosso remington per il fondo e leggenda in verde americano.

Le marche per cambiali sono stampate su carta filigranata recante in trasparenza coroncine Reali.

Art. 3.

Provvedimenti per i fissati di borsa.

(Serie V).

Sono istituiti nuovi foglietti stampati su carta a manomacchina, portanti in filigrana scura lo stemma dello Stato, con sottostante dicitura « Regno d'Italia » in maiuscole scure lumeggiate, poste su nastro a lembi chiari.

Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale essa è stata fabbricata.

I prezzi di vendita e di distintivi estrinseci dei detti foglietti sono i seguenti:

foglietti a madre e figlia da L. 3;
foglietti composti di due parti da L. 6.

I detti foglietti hanno la forma rettangolare con la dimensione di mm. 93 in larghezza e di mm. 145 in altezza e portano stampato con inchiostro verde-oliva un fondo a guilloche, limitato da piccola cornice a semplice filetto, ed

hanno tutte le caratteristiche dei foglietti istituiti con R. decreto 25 gennaio 1920, n. 126.

Art. 4.

Provvedimenti per le marche scambi.

(Serie VI).

Le marche per tassa lusso e scambi, istituite con R. decreto 5 febbraio 1922, n. 129, da L. 0.30, L. 0.70, L. 1.50, L. 3.30 e L. 4.40 vengono rispettivamente svalutate:
quelle da L. 0.30 a L. 0.20;
quelle da L. 0.70 e da L. 1.50 a L. 0.50;
e quelle da L. 3.30 e da L. 4.40 a L. 2.

La sezione sinistra di ogni marca da L. 0.50, da L. 0.70, da L. 3.30 e da L. 4.40 e precisamente sul prezzo inciso in cifre arabiche, reca a stampa in inchiostro nero n. 5 linee rette orizzontali di annullamento; sotto il prezzo così annullato nella prima sezione e sul collo dell'effigie Sovrana incisa nella sezione destra, è stampata la leggenda « cent. venti » per le marche da L. 0.30; la leggenda « cent. cinquanta » per le marche da L. 0.70; la leggenda « cent. cinquanta » per le marche da L. 1.50 e la leggenda « Lire due » per le marche da L. 3.30 e L. 4.40.

Nella parte inferiore delle due sezioni della marca sono annullate, con tre righe orizzontali a stampa le leggende « centesimi 30 »; « centesimi 70 »; « Lire 1.50 »; « Lire 3.30 » e « Lire 4.40 ».

Art. 5.

Provvedimenti per le marche per concessioni governative ed atti amministrativi.

(Serie X).

Sono istituite nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi:
da L. 2
da L. 3
da L. 5
da L. 10
da L. 15
da L. 20.

Le dette marche sono di formato rettangolare, a sezione unica, ad un solo colore, formato doppio francobollo.

La vignetta di ciascuna marca misura mm. 22 in larghezza e mm. 38 in altezza.

La vignetta, racchiusa in semplice cornice, comprende:

1° nella parte superiore, in carattere stampatello, la leggenda « Concessioni governative » incorniciata in un rettangolo su fondo bianco;

2° nel settore centrale comprende un medaglione circolare, contenente l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele III in posizione laterale sinistra al riguardante. La cornice del medaglione, contornata da fregi, porta la leggenda circolare « Vittorio Emanuele III Re d'Italia ». Superiormente al medaglione la leggenda « Atti amministrativi » in caratteri a bastoni;

3° nella parte inferiore la marca da bollo porta l'indicazione del valore, incorniciata in un rettangolo su fondo bianco.

I colori ed i valori delle marche sono i seguenti:
da L. 2 colore turchino;
da L. 3 colore geranio;
da L. 5 colore giallo cupo;
da L. 10 colore verde cupo;
da L. 15 colore rosso scarlatto;
da L. 20 colore bruno cupo.

Art. 6.

Provvedimenti per le marche per passaporti ed atti esteri.

(Serie XI).

Sono istituite nuove marche per passaporti ed atti esteri:
da L. 2
da L. 3
da L. 10
da L. 30.

Le dette marche sono di formato doppio francobollo, bislungo, a sezione unica, ad un solo colore.

La vignetta di ciascuna marca misura mm. 22 in larghezza e mm. 38 in altezza.

La vignetta, racchiusa in semplice cornice, comprende:

1° nella parte superiore, in carattere stampatello, la leggenda « Passaporti » incorniciata in un rettangolo, su fondo bianco;

2° il settore centrale comprende un medaglione ottagonale, contenente l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele III in posizione laterale sinistra al riguardante. La cornice del medaglione è formata da disegno a collana di perline susseguentisi ed esternamente ornata da fregi a rami. Superiormente al medaglione la leggenda « Atti esteri » in caratteri a bastoni;

3° nella parte inferiore la marca da bollo porta l'indicazione del valore, incorniciata in un rettangolo su fondo bianco.

I colori ed i valori delle marche sono i seguenti:
da L. 2 in color bigio;
da L. 3 in color rosso remington;
da L. 10 in color verde oliva;
da L. 30 in color sanguigno 2-6-II.

Art. 7.

In relazione ai provvedimenti di che ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, i valori bollati in uso dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, sono divisi nelle serie e si compongono dei tagli risultanti dai seguenti specchietti di catalogo.

Serie I. — *Carta bollata:*
0,10
0,10 citazione per biglietto
0,50
2 —
2 — deposito numerario
2 — deposito titoli
2 — Banco di Napoli
3 —
3 — Banco di Napoli
4 —
6 —
6 — certificati penali
10 —

Serie II. — *Marche a tassa fissa:*
0,05
0,10
0,20
0,50
1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
10 —
30 —
60 —

Serie III. — *Foglietti per cambiali:*
0,30
0,50
0,70
0,90
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,50
3,70
4,90
6,10
7,30
8.50
9,70

10,90
12,10
14,50
16,90
19,30
21,70
24,10
36,10
60,10

Serie IV. — *Marche per cambiali:*

0,10
0,20
0,30
0,50
1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
10 —
30 —
100 —

Serie V. — *Fissati di borsa:*

0,10 M. F.
0,30 M. F.
0,50 C. V.
0,60 M. F.
0,60 C. V.
1,20 C. V.
2,40 C. V.
3 — M. F.
6 — C. V.

Serie VI. — *Marche scambi:*

0,10
0,20
0,50
1 —
2 —
5 —
10 —
20 —
50 —
100 —
150 —

Serie VII. — *Marche alberghi:*

0,10
0,20
0,50
1 —
2 —
5 —
20 —
50 —

Serie VIII. — *Marche stabilimenti termali:*

0,50
3 —
6 —

Serie IX. — *Foglietti per porto d'armi:*

25,20
30 —
37,20

Serie X. — *Marche concessioni governative - Atti amministrativi:*

2 —
3 —
5 —
10 —
15 —
20 —

Serie XI. — *Marche passaporti - Atti esteri:*

2 —
3 —
10 —
30 —

Art. 8.

Disposizioni generali.

La vendita e l'uso delle nuove marche e foglietti per contratti di borsa di che ai precedenti articoli 1 a 3, 5 e 6 e delle marche svalutate di che all'art. 4 avrà principio a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Le marche di vecchio tipo, eccettuate quelle poste fuori uso con decreti Reali di data anteriore al presente decreto, restano tuttora in corso e continueranno a vendersi dagli uffici del registro fino ad esaurimento delle scorte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 46. — COOP.

Numero di pubblicazione 845.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 509.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare F. De Sanctis, in Sessa Aurunca.

N. 509. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare F. De Sanctis, in Sessa Aurunca, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 846.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 510.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Margherita di Savoia, in Ravenna.

N. 510. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Margherita di Savoia, in Ravenna, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 847.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 513.

Contributo scolastico del comune di Nave (Brescia).

N. 513. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Nave della provincia di Brescia deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6630.06 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 12,678.06 a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 848.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 514.

Contributo scolastico del comune di Linate al Lambro (Milano).

N. 514. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Linate al Lambro della provincia di Milano deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3602.69 col R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, è ridotto a L. 1200.90 a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 849.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 511.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Novi Ligure.

N. 511. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Novi Ligure, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Selci Sabino (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Selci Sabino, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'atteggiamento assunto dall'Amministrazione comunale di Selci Sabino, inasprendo le competizioni fra i partiti, ha determinato nella popolazione un profondo fermento che costituisce una continua minaccia di disordini, finora evitati per l'energico intervento dell'autorità politica locale.

D'altro canto, l'acuto dissesto finanziario del Comune, ha reso oltremodo difficile lo svolgimento stesso dell'attività municipale.

In tale situazione, dopo che il Prefetto ha sospeso la rappresentanza elettiva affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Selci Sabino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Oliviero Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Barete e di Sorrento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 2 novembre 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Barete;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il temine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Barete è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 3 aprile 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sorrento e nominato Regio commissario il conte Giovanni Maresca di Serracapriola;

Atteso che il predetto Commissario assunse le funzioni il 3 gennaio 1926;

Ritenuto che il medesimo non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente ancora di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare Ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1926;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Sorrento sono prorogati di tre mesi, e cioè fino al 3 luglio 1926.

Napoli, addì 2 aprile 1926.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Conferma nella carica di consigliere governativo presso il Banco di Sicilia.

Con R. decreto 11 marzo 1926 il sig. comm. avv. Pietro Ciotti è stato confermato per un quadriennio nella carica di consigliere governativo presso il Banco di Sicilia, con effetto dal giorno 16 marzo 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione.

Elenco N. 37

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	213794	95 —	Tribocco *Luigi* fu Domenico, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) vincolata	Tribocco *Rocco-Luigi* fu Domenico, dom. come contro, vincolata.
3.50 % Miste	4347 3466	35 — 70 —	*Paolino Marino* fu Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza).	*Marino Paolo* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	522044	437.50	*Alterat* Luigia, nubile, dom. in Perosa Canavese (Torino).	*Alterant* Luigia, nubile, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Livorno.	154	Cap. 6,000 —	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Felice*.	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Goffredo*.
3.50 %	452506	56 —	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Felice*, dom. in Casorzo Monferrato (Alessandria) vincolata.	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Francesco-Felice*, dom. come contro, vincolata,
Cons. 5 %	12638	100 —	Romagnolo Lucia di *Felice*, nubile, dom. in Casorzo (Alessandria).	Romagnolo Lucia di *Francesco-Felice*, dom. come contro.
» »	167133 167134	4,380 — 2,495 —	*Pasta* Alma fu Francesco, moglie di Dondini Ermete, dom. in Roma, vincolata.	*Repetto-Pasta* Alma, moglie ecc. come contro.
»	293126	150 —	*Paternostro* Teresina fu Graziano, moglie di Palazzo Antonio fu Giuseppe, dom. in Cancello Arnone (Caserta), vincolata.	*Paternosto* Teresina fu Graziani, moglie, ecc., come contro.
» »	345183 394920	155 — 75 —	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Teresa* fu Bernardo ved. di Barone Alberto, dom. in Torino; con usufr. vital. a Margaria *Teresa* fu Bernardo, ved. ecc. come sopra.	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ved. Barone ecc. come contro; con usufr. vital. a Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ecc. come contro.
»	109978	135 —	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva Giovanni, dom. in Milano.	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom. in Milano: con usuf. vitalizio a Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3.50 %	712628	700 —	Zoppi-Bruno *Mesma* di Mario, moglie di Perrilla Emilio, dom. in Asti (Alessandria).	Zoppi-Bruno *Nesma* di Mario, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 1ª emissione	876	Cap. 1,500 —	Coltraro *Antonino* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino*, ved. Coltraro.	Coltraro *Antonio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Maria-Concetta fu Antonio*, ved. Coltraro.
»	873	» 1,500 —	Coltraro Margherita fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino*, ved. Coltraro	Coltraro Margherita fu Domenico, minore ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	353978	225 —	Bonito Giosuè-Luigi fu Ferdinando, dom. in Avellino; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile ecc.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc.
3.50 %	86604	129,50	Bottini Felice-Antonio fu *Giovanni-Maria*, dom. in Loano (Genova).	Bottini Felice-Antonio fu *Giuseppe*, dom. in Loano (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	315556	Ballerini Aida fu Eugenio, dom. in Siano (Salerno) . . . . L.	355 —
3.50 %	627227 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bouvier Pietro-Giuseppe fu Giovanni-Giuseppe, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Pennano Tancredi fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela di Angelo Morandi.	126 —
»	627228 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	126 —
»	619167	Capello Enrico fu Antonio, dom. a Salto (Torino) . . . . »	28 —
Cons. 5 %	267711	Garino Clementina fu Clemente, moglie di Scoffone G. Battista, dom. in Casorzo (Alessandria) . . . . »	225 —
3.50 % (1902)	16654	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Cons. 5 %	187441	Marino Antonino fu Michelangelo, dom. a Lipari (Messina) . »	500 —
»	357377 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Purpura Angela-Maria fu Francesco, moglie di Spina Alfredo, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Porcasi Francesco fu Giovanni.	250 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla Delegazione Tesoro di Udine il 28 luglio 1923.	3067	Soranzo Francesco di Gustavo e di Salimbeni Lia . . Capitale »	1,000 —
Buono Tesoro settennale 1ª serie	383	D'Amore Nicola di Raffaele . . . . Capitale »	500 —
3.50 %	428384	Brosio Giovanni fu Cesare, dom. in Torino . . . . . . »	35 —
»	428385	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	504301	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Cons. 4.50 %	1634	Intestata come la precedente . . . . »	270 —
Cons. 5 %	15525	Rivata Giuseppina di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Guarene (Cuneo) . . . . »	10 —
»	358246	Cinicolo Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Argento, dom. in Soccavo (Napoli) . »	95 —
3 %	1818	Chiesa Prioria di S. Martino a Bagnolo Comunità e Pretura del Galluzzo (Firenze) . . . . »	120 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	267958 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Lozito Anna fu Giacomo, moglie di Trerotoli Nicola, dom. in Grumo Appula (Bari) . . . . . . Per la proprietà: Lozito Vito fu Giacomo, dom. in Grumo Appula (Bari).	L.	1,000 —
3.50 %	203646 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pogliaghi Lodovico fu Giuseppe, dom. in Milano . . . . Per l'usufrutto: Grazzani Maria fu Pietro, nubile.	»	728 —
Cons. 5 %	182951 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Bongiorno Giuseppina fu Salvatore . . . Per la proprietà: Bongiorno Vincenzo fu Salvatore, dom. a Palazzolo (Siracusa).	»	960 —
»	286851 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Vezza d'Oglio (Brescia) . . . Per l'usufrutto: Cassa Depositi e Prestiti per anni trenta a garanzia di un prestito di L. 50.000.	»	1,655 —
»	74398 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Spangher Linda fu Giovanni, moglie di Ticozzi Giovanni, dom. in Milano . . . . Per l'usufrutto: Fontanella Giuseppina fu Cesare, ved. di Spangher Giovanni.	»	6,000 —
3.50 %	165060	Comune di Cerea (Verona)	»	3.50
»	177571	Intestata come la precedente	»	220.50
»	196266	Intestata come la precedente	»	14 —
»	151467	Intestata come la precedente	»	10.50
»	231411	Intestata come la precedente	»	3.50
»	188128	Intestata come la precedente	»	7 —
»	305547	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) lascito Franzoni .	»	49 —
»	256505	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) pel legato Sommariva	»	52.50
»	458824	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) pel legato Elemosiniero Antonio Sommariva	»	140 —
»	582130	Pio Legato Cabrini in Cerea (Verona) Amministrato dalla locale Congregazione di Carità	»	14 —
»	291567	Legato Mastena di Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità .—	»	31.50
Cons. 4.50 %	1497	Pio Istituto S. Procolo in Cerea (Verona) amministrato dalla Congregazione di Carità locale	»	195 —
»	1498	Pio Istituto Marini in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità .—	»	345 —
»	1499	Pio Istituto Mastena in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità	»	108 —
»	31049	Intestata come la precedente	»	12 —
»	31015	Intestata come la precedente	»	24 —
»	28770	Congregazione di Carità di Cerea (Verona)	»	39 —
»	1542 Assegno provvisorio	Pio Istituto S. Procolo in Cerea (Verona) amministrato dalla Congregazione di Carità locale	»	0.30

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 4.50 %	1543 Assegno provvisorio	Pio Istituto Marini in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	2,20
»	1544 Assegno provvisorio	Pio Istituto Mastena in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	0,50
Consolidato 5 %	108735 Assegno provvisorio	Pio Istituto Marini in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	0,91
»	120662	Comune di Cerea (Verona) . . . . »	10 —
»	179774	Intestata come la precedente . . . . »	280 —
»	259157	Intestata come la precedente . . . . »	1.175 —
»	372644	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	315205	Intestata come la precedente. Fondo perpetuo Vittoria Italiana 4 novembre 1918 . . . . »	500 —
»	265265	Opera Pia S. Procolo amministrata dalla Congregazione di Carità di Cerea (Verona) . . . . »	3,530 —
»	264929	Opera Pia Faccini in Cerea (Verona) amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	1.155 —
»	294570	Pio Istituto Mastena in Cerea (Verona) amministrato dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	13.095 —
»	141416	Congregazione di Carità di Cerea (Verona) . . . . . »	2.165 —
»	404885 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Manolla Giuseppe fu Francescantonio . . » Per la proprietà: Manolla Maria fu Francescantonio, moglie di Margiotta Salvatore, dom. in Foggia.	1.420 —
»	356252 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ghirardelli Pietro di Vittorio, dom. a Bergamo » Per la proprietà: Ghirardelli Alfredo di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo.	60 —
»	356254 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. . . » Per la proprietà: Ghirardelli Carolina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo.	60 —
3.50 %	665579	Guidotti Antonino di Guido, dom. in Piacenza, vincolata . . »	70 —
»	519441	Tomaselli Salvatore di Francesco, dom. in Napoli, vincolata . »	350 —
»	30426 Polizza ombattenti	Quaglioni Luigi di Bortolo, dom. a Crescenzago (Milano) . . »	20 —
»	651797	Cotta Rinaldo fu Angelo, dom. a Cuneo . . . . »	140 —
Consolidato 5 %	263434	Intestata come la precedente, dom. a Porto Maurizio . . . »	640 —
»	332616	Intestata come la precedente, dom. a Porto Maurizio . . . »	605 —
»	403356	Intestata come la precedente, dom. in Imperia . . . . »	640 —
3.50 %	96187	Terrieri di Galliano frazione di Penzano (Como), amministrato dallo stesso Comune di Penzano . . . . . . »	143,50
»	214127	Terrieri di Galliano frazione del comune di Penzano (Como) amministrato dal detto comune . . . . »	87,50
»	366432	Intestata come la precedente . . . . »	31,50
Consolidato 5 %	166077	De Leonibus Aurora di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pavia . . . . »	100 —
3.50 % (1902)	8640	Fabbriceria di Roverbasso in Codognè (Treviso) . . . »	21 —

Roma, 31 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Estrazioni di cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 89 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 3 maggio 1926, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7313 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,462,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 1° semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 51.61 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) rostano disponibili L. 73.40 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1926.

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 2901 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 580,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 173.45 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) restano disponibili L. 161.64 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1926.

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2781 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 556,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 1° semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 119.49 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) restano disponibili L. 143.73 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1926.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 56ª estrazione (novembre 1925) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Roma, 8 aprile 1926.

p. Il Direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 78

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	86 74	Belgio	97 53
Londra	120 825	Olanda	9 985
Svizzera	479 87	Pesos oro (argentino)	22 35
Spagna	351 56	Pesos carta (argent.)	9 83
Berlino	5 921	New-York	24 852
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 85
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	10 25	Russia (cervonetz)	127 833
Dollaro canadese	24 80	Oro	479 53

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 575
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 375
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nella Regia scuola commerciale di Riposto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, numero 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 47, con il quale è stato approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Riposto;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nella Regia scuola commerciale di Riposto.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria della Regia scuola commerciale di Riposto in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto alla Regia scuola commerciale di Riposto.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria della Regia scuola commerciale di Riposto.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura della Scuola la quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice ometterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato, si tiene calcolo negli aumenti periodici l'anzianità da esso conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

L'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nella Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1921, reg. n. 6 Industria, commercio e lavoro, fog. n. 176, con il quale è stato approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nella Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equivalente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria della Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze, in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equivalente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30, fatto alla Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria della Regia scuola commerciale femminile Emilia Peruzzi, in Firenze. Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori. La restituzione dei documenti sarà fatta a cura della Scuola la quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire. Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove. Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso. La Commissione giudicatrice emetterà giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria. Il vincitore del concorso sarà nominato in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato. Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato, si tiene calcolo per il computo degli aumenti periodici l'anzianità da esso conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

L'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a due posti di ispettore di 1ª classe in prova per i bisogni dell'Istituto sperimentale, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1926 del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto della Direzione generale (Servizio personale e affari generali) in data 4 marzo 1926 n. P.A.G. 410-24-R-41616;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i bisogni dell'Istituto sperimentale, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di ispettore di 1ª classe (gruppo *A*) (quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405) con lo stipendio annuo iniziale di L. 13,700 oltre il supplemento di L. 3500 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

2. E' approvato il relativo avviso di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, addì 18 marzo 1926.

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per titoli a due posti di ispettore di 1ª classe in prova (gruppo *A*) nell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato.

1. Potranno concorrere al posto di ispettore di 1ª classe in prova (tecnico specialista-metallurgista) i laureati in ingegneria che abbiano compiuto un periodo di assistentato in laboratorio chimico metallurgico in una Regia scuola di ingegneria od università del Regno, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, o che abbiano conseguita la libera docenza in materia metallurgica, oppure che abbiano compiuto un corso superiore speciale in tale materia.

2. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 10 maggio 1926 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione scritta di proprio pugno da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso.

La domanda, alla quale dovrà essere allegata la ricevuta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, dovrà essere corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente avviso-programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizini di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola del Regno;

h) certificati contenenti le classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal 1° corso, nelle università e nelle scuole od istituti sopra indicati ed in quelli generali di laurea, rilasciati dalle autorità competenti;

i) certificati comprovanti i titoli richiesti al punto 1;

k) certificati di altri servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o comprovanti la conoscenza di lingue estere;

l) opere o memorie pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente reputasse di suo interesse a dimostrare la propria attitudine al posto cui aspira.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere *a*) ad *i*) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esame presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

3. La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza, dal capo dell'Istituto sperimentale, da due altri funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° e da un esperto scelto nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto un funzionario delle ferrovie dello Stato pure nominato dal direttore generale.

4. La Commissione esaminatrice riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissibilità o meno degli aspiranti.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà fatta pervenire la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente sulla idoneità fisica o meno dei concorrenti stessi al posto cui aspirano

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno, senz'altro, restituiti i documenti presentati.

5. La Commissione esaminatrice, assunte tutte quelle informazioni che giudicherà opportune, procederà con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati riconosciuti idonei alla visita sanitaria e formerà la graduatoria definitiva per ordine di merito di quelli che, dopo gli accertamenti suddetti, saranno stati giudicati eleggibili.

Per completare il proprio giudizio sulla cultura tecnica e scientifica dei candidati, è in facoltà della Commissione di chiamarli ad una illustrazione orale sui titoli presentati, nonchè di sottoporli ad un esperimento pratico per accertarsi delle loro attitudini sperimentali.

A parità di giudizio saranno preferiti nell'ordine seguente: invalidi ed orfani di guerra, chi abbia riportato ferite in combattimento, chi sia insignito di decorazioni al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

In difetto di questi titoli e sempre a parità di voti, varranno gli altri titoli di preferenza indicati nell'art. 30 del regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

6. I concorrenti che riusciranno classificati nei primi due posti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati ispettori di 1ª classe in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 13,700 oltre il supplemento annuo lordo di L. 3500, oltre il premio giornaliero di L. 9 e le altre indennità accessorie stabilite dal R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e le indennità di caro-viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dall'effettiva entrata in servizio di prova.

L'ispettore di 1ª classe in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è stato assegnato.

7. L'ispettore di 1ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non si presentasse in servizio nel termine prefisso e nella residenza assegnata dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

8. Nell'atto in cui l'Ispettore di 1ª classe in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dell'Amministrazione.

9. Qualora il vincitore del concorso non si presentasse in servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirlo nominando, sempre in ordine della relativa graduatoria, un altro degli eleggibili.

All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di data non anteriore al mese nel quale l'aspirante fosse invitato a prestare servizio.

10. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed eventualmente all'illustrazione orale e prova pratica e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato, per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi quattro della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed all'esame, tanto per il vaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ultimato o sempre che siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali, debitamente completate, alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà per il rimborso dell'importo.

Roma, 1° aprile 1926.

La Direzione Generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO (SERVIZIO PERSONALE ED AFFARI GENERALI).

Palazzo della Direzione — Piazza della Croce Rossa.

ROMA

Il sottoscritto, presa conoscenza del programma in data 1° aprile 1926 per il concorso a due posti di ispettore di 1ª classe in prova (gruppo *A*) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie dello Stato, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nè presso altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda . .

. . . .

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 410-24-23230;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni dell'Istituto sperimentale è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova da tenersi fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale.

2. Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10,900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, addì 18 marzo 1926.

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami o per titoli, fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale a due posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i bisogni dell'Istituto sperimentale.

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 10 maggio 1926 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di avere servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia università del Regno;

h) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di università ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) ad *h*) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso o senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

3. La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4. I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica, all'esame scritto ed orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal capo dell'Istituto sperimentale;

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari della Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Com- [illegible] o viene definitivamente sostituito da al- [illegible]

[illegible] a quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8. Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali, che saranno permessi dalla Commissione.

9. Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

c) prova pratica per il riconoscimento di una adulterazione in uno dei seguenti prodotti: materiali cementizi, minio, biacche, cinabri, oli vegetali, grassi animali, saponi, petroli e relazione scritta sui risultati ottenuti;

d) svolgimento di un tema scritto di chimica tecnologica.

La prova orale verterà anche sulle seguenti materie:

geografia commerciale;

nozioni fondamentali di merceologia;

provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia;

leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

10. La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 7 decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritta obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 7 decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 2 punti per l'esame scritto e 2 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13. I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 10,900, oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'indennità di caro-viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina ed in sua vece l'Amministrazione potrà chiamare altro degli idonei seguendo però sempre l'ordine della graduatoria.

15. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 4 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 4, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 1° aprile 1926.

La Direzione Generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
(*Servizio personale e affari generali*).
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° aprile 1926 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda. .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.